

Allegato "A"
Repertorio n. 44170
Raccolta n. 16619

STATUTO TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita in Roma l'associazione con denominazione sociale "**SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - ENTE TERZO SETTORE - SERAPHIS**" - in breve "**SERAPHIS**", che verrà indicata nel presente Statuto anche come "Mutua".

All'atto dell'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) alla denominazione suindicata si intenderà aggiunto l'acronimo "ETS" in conformità alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.lgs. 117/2017, la Mutua è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con il **numero 25175**, gli estremi di tale iscrizione sono riportati nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 così come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. in Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Art. 2 - Durata e Sede

La durata della Mutua è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2100, salvo i casi di scioglimento anticipato di cui all'articolo 37 del presente Statuto. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea. La Mutua ha sede legale in Roma. Eventuali variazioni della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non costituiscono modifiche del presente Statuto e potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere:

- istituite sedi operative con mere funzioni amministrative su tutto il territorio nazionale;
- nominati incaricati di zona ed istituiti uffici di rappresentanza e comitati;
- istituiti altri organi rappresentativi con sedi anche fuori dal comune ove si trova la sede legale della Mutua.

TITOLO II SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 scopo, oggetto

Art.3 scopo, oggetto

SERAPHIS opera senza alcun fine di lucro e senza esercitare attività di natura commerciale ed ispira la sua azione alla fratellanza universale, senza distinzione di razza, sesso, credo religioso e condizione sociale ed afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le

persone, attraverso il riconoscimento e il rispetto delle naturali differenze.

Nei limiti fissati dalla legge, in conformità al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e del D.lgs. 117/2017 la Mutua persegue in via esclusiva o principale attività con finalità di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs. 117/17, sulla base del principio costituzionale di solidarietà, sussidiarietà e utilità sociale a favore dei propri soci, dei loro familiari, partecipanti o aventi causa. Le assistenze e prestazioni sono erogate anche attraverso la stipula di convenzioni con network o singoli presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, con network o singoli studi specialistici o poliambulatori privati, tramite gestione diretta e/o attraverso convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, dalle Regioni, dalle Province Autonome o da altri enti istituzionali.

In particolare, le finalità di interesse generale della Mutua si sostanziano in una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) promozione, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci;
- f) promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
- g) promozione di iniziative, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tese all'inclusione sociale, culturale e del benessere della salute. In particolare, sarà possibile stabilire rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale o internazionale nonché con altri Enti del Terzo Settore;
- h) adesione e partecipazione a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore

mutualistico e sanitario sia in ambito nazionale che europeo, al fine di erogare determinate assistenze o servizi ovvero affidarli agli stessi;

i) costituzione e la gestione di fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;

l) promozione di ogni altra iniziativa che si rendesse utile e/o necessaria al conseguimento dello scopo sociale. Le attività indicate ai punti a), b, c) e d) possono essere svolte dalla Mutua anche come Fondo Sanitario ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. e), D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e ai sensi dell'art.2, comma 2, D.M. 27 ottobre 2009.

Per la realizzazione degli scopi sociali la Mutua potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente Statuto, quali a titolo meramente esemplificativo:

1. stabilire rapporti con organismi associativi e mutualistici similari a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

2. stipulare accordi e/o convenzioni con:

- società di servizi che supportano la Mutua nella fase di erogazione del sussidio e/o nella propria gestione contabile/amministrativa nonché, più in generale, nella realizzazione degli scopi sociali;

- strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri medici o specialistici, laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, strutture sanitarie odontoiatriche;

- studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali dei medici, centri di assistenza infermieristica e/o domiciliare;

- stabilimenti ed istituti termali, alberghi e pensioni, case di riposo e cura per anziani;

- casse di assistenza, fondi sanitari integrativi, altre società di mutuo soccorso, compagnie di assicurazioni, società di servizi ed altre società o ente la cui attività è strumentale alla realizzazione degli scopi sociali;

3. promuovere servizi sanitari e socio assistenziali, sia a domicilio che presso ospedali, case di cura e di riposo e, più in generale, promuovere ogni iniziativa che possa essere di supporto alla realizzazione degli scopi sociali;

4. aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico ed affidare a tali soggetti l'applicazione di determinati servizi;

5. effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;

6. effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso la

pubblicazione di stampe periodiche e non;

7. istituire fondi sanitari integrativi di cui al D.lvo 30/12/1992 n.502 smi e altre forme di tutela sanitaria previste o consentite dalla legge.

La Mutua, inoltre, potrà esercitare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale:

- attività diverse da quelle di cui ai punti precedenti secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale;

- attività di raccolta fondi;

- tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili esclusivamente al conseguimento dello scopo sociale.

Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente alla raccolta del risparmio e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione individua le attività secondarie e strumentali.

Art. 4 - Ripartizione della Mutua in Sezioni

Sin dal presente Statuto la Mutua è ripartita al suo interno, anche ai fini contabili, nella Sezione "Mutuo Soccorso" e nella Sezione "Fondo Sanitario integrativo", di tale ripartizione è data evidenza nel Libro Soci e nelle scritture contabili.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Soci

I soci si articolano nelle categorie sotto indicate, cui corrispondono diversi diritti ed obblighi: il loro numero è illimitato.

In particolare, i soci della Mutua si distinguono in: soci Fondatori;

soci Ordinari; soci Collettivi;

soci Promotori Mutualistici; soci Beneficiari;

soci Fruttori;

soci Onorari;

soci Sostenitori;

Art.6 Soci Fondatori

Sono soci Fondatori i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che hanno partecipato alla costituzione della Mutua. La qualifica di socio fondatore consente di partecipare attivamente alla vita associativa con diritto di voto nelle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali

Art.7 Soci Ordinari

Sono soci Ordinari della Mutua tutte le persone fisiche, residenti nel territorio della Repubblica Italiana ovvero con domicilio fiscale in Italia, che abbiano fatto richiesta di adesione alla Mutua e che risultano in regola con i versamenti contributivi. Il numero dei soci ordinari è illimitato. L'iscrizione dei soci ordinari è subordinata al versamento dei contributi associativi e alla completezza della documentazione prevista, decorre a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta. Il Consiglio di amministrazione (CdA) delibera annualmente l'iscrizione dei soci nell'apposito registro. I soci Ordinari che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Mutua e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, beneficiano delle prestazioni erogabili dalla Mutua, nei termini ed alle condizioni previste dai Regolamenti applicativi dei sussidi sottoscritti. I soci Ordinari, sempre se in regola con il pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi e purché siano iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali. Per i soci non ancora maggiorenni il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale dei medesimi.

Art.8 Soci Collettivi

Possono acquisire la qualifica di socio Collettivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, D.M. 27 ottobre 2009 le persone giuridiche che manifestino l'interesse di realizzare piani di assistenza socio-sanitarie, in conformità all'art. 1, a favore delle collettività omogenee di lavoratori dipendenti e/o assimilabili in forza, a seguito di previsione di una delle fonti indicate dall'articolo 9, comma 3, lett. a) e b), D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., in previsione di Contratti Collettivi, Accordi o Regolamenti, anche aziendali, o di accordi tra lavoratori autonomi o tra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale. Possono altresì acquisire la qualifica di socio Collettivo:

- le casse di assistenza, i fondi sanitari integrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, D.M. 27 ottobre 2009 in rappresentanza dei lavoratori iscritti di cui al comma 1;
- le Società di Mutuo Soccorso istituite ai sensi e per gli effetti della L. 15 aprile 1886, n. 3818 e L. 221/2012 art. 23 comma 4 a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua;
- gli enti e organizzazioni aventi esclusivamente fini assistenziali;
- gli enti non profit il cui scopo sociale non sia in

conflitto con il presente statuto.

I soci collettivi vengono iscritti nella Sezione "Fondo sanitario integrativo" della Mutua, ovvero le persone giuridiche aderenti agli stessi, a condizione che siano realizzate le previsioni di cui al comma 1.

L'iscrizione dei soci collettivi è subordinata al versamento dei contributi associativi e alla completezza della documentazione prevista, decorre a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) delibera annualmente l'iscrizione dei soci nell'apposito registro. Eventuale diniego di ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.

Non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Art.9 Soci Promotori Mutualistici

La Mutua ha come valore intrinseco, la maggiore divulgazione possibile per il raggiungimento dello scopo solidaristico e mutualistico tra i propri soci. Al fine di allargare quanto più possibile la platea dei propri assistiti la Mutua può avvalersi della disponibilità del tutto volontaria e a titolo gratuito di quei soci che manifestino l'interesse a promuovere i principi statutari di SERAPHIS.

L'ammissione dei soci Promotori Mutualistici deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su istanza dei medesimi.

I soci Promotori Mutualistici possono essere persone fisiche o giuridiche:

- l'ammissione a socio Promotore Mutualistico persona fisica, è subordinata all'iscrizione alla Mutua in qualità di socio Ordinario e al versamento della relativa quota associativa annuale; parimenti, il mantenimento della qualifica di socio Promotore Mutualistico è subordinato al mantenimento della qualifica di socio Individuale. In qualità di soci Individuali, i soci Promotori Mutualistici avranno diritto a sottoscrivere i sussidi sanitari messi a disposizione dalla Mutua.

Il socio Promotore Mutualistico, iscritto in qualità di socio Ordinario, ha diritto di voto e può partecipare alla composizione degli organi sociali. È tenuto al versamento delle quote sociali e dei contributi previsti per le assistenze sottoscritte avendo così diritto ad usufruire dei sussidi e delle prestazioni e assistenze mutualistiche.

- L'ammissione a socio Promotore Mutualistico persona giuridica, prevede l'iscrizione della stessa nel libro dei soci in qualità di socio Collettivo ovvero Sostenitore.

I dipendenti, i collaboratori o soci del socio Promotore persona giuridica, di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento delle attività di promozione mutualistica

della Mutua, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla stessa in qualità di socio Individuale e presentare domanda da socio Promotore Mutualistico persona fisica. Avranno il compito di coordinare, promuovere o divulgare gli scopi ed i principi mutualistici della Mutua.

I compiti del socio Promotore Mutualistico sono definiti nella lettera di incarico definita dal Consiglio di Amministrazione e nello svolgimento delle relative attività devono rispettare i principi statutari della Mutua, i relativi Regolamenti, le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e tutti i relativi adempimenti amministrativi e gestionali previsti.

Art.10 Soci Beneficiari

Sono soci Beneficiari tutte le persone fisiche legate da vincolo familiare o aventi causa dei soci ordinari.

I soci Beneficiari non hanno diritto di voto, non possono candidarsi ed essere eletti a cariche sociali della Mutua ma possono partecipare alle assemblee senza diritto di parola.

Hanno la possibilità di sottoscrivere tutti i Piani di assistenza promossi dalla Mutua salvo limitazioni previste dai relativi Regolamenti Attuativi ma a tal fine dovranno iscriversi come soci Ordinari.

Art.11 Soci Fruitori

Sono soci Fruitori le persone fisiche appartenenti a collettività omogenee di lavoratori dipendenti e/o assimilabili in forza alle persone giuridiche di cui all'art. 8 comma 1.

I soci Fruitori non hanno diritto di voto, non possono candidarsi ed essere eletti a cariche sociali della Mutua ma possono partecipare alle assemblee senza diritto di parola.

Hanno la possibilità di sottoscrivere tutti i Piani di assistenza promossi dalla Mutua salvo limitazioni previste dai relativi Regolamenti Attuativi ma a tal fine dovranno iscriversi come soci Ordinari.

Art.12 Soci Sostenitori

Possono acquisire la qualifica di socio Sostenitore le persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato a titolo di liberalità conferimenti patrimoniali, comunque non ripetibili, in favore della Mutua per il conseguimento dell'oggetto statutario ovvero che abbiano versato la quota di sostegno deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un limite minimo all'importo della quota di sostegno da versare alla Mutua come condizione di ammissione e di iscrizione tra i soci sostenitori. A tal fine nel caso di conferimenti patrimoniali il loro valore espresso in unità monetaria, valutato in modo oggettivo o stima del valore minimo, non deve essere inferiore al limite minimo deliberato dal Consiglio di amministrazione. L'importo minimo della quota di sostegno, una volta deliberata, non può essere modificata

dal medesimo Consiglio di amministrazione. I conferimenti patrimoniali o la quota di sostegno versata dal socio Sostenitore non dà luogo ad alcun interesse o altro utile di qualsivoglia natura.

I soci Sostenitori non beneficiano dello scambio mutualistico e delle prestazioni della Mutua e non devono corrispondere alcuna quota di iscrizione né i contributi associativi.

I soci Sostenitori non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, possono tuttavia presenziare alle Assemblee dei soci ovvero dei Delegati con diritto di parola.

Art.13 Soci Onorari

Sono soci Onorari persone fisiche o giuridiche che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie della Mutua ed alla loro fattiva realizzazione. Di tali meriti è data evidenza attraverso l'inserimento nell'ordine del giorno e relativo verbale del Consiglio di amministrazione che delibera l'ammissione e iscrizione nel libro soci Onorari.

Non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

I soci Onorari non hanno diritto di voto, non possono candidarsi ed essere eletti a cariche sociali della Mutua ma possono partecipare alle assemblee senza diritto di parola.

Hanno la possibilità di sottoscrivere tutti i Piani di assistenza promossi dalla Mutua salvo limitazioni previste dai relativi Regolamenti Attuativi ma a tal fine dovranno iscriversi come soci Ordinari.

Art.14 - Ammissione individuale dei Soci

Ai fini dell'ammissione in qualità di soci Ordinario e socio Sostenitore, l'interessato deve trasmettere apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione della Mutua mediante raccomandata r.r., PEC ovvero altro mezzo informatico che garantisca data certa e identificazione del mittente. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare di accettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti Attuativi, e delle delibere degli Organi Sociali, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e della quota di iscrizione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo sociale si costituisce alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA). A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, il richiedente viene iscritto nell'apposita sezione del Libro soci. Eventuale diniego di ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.15 - Ammissione collettiva dei Soci

Possono iscriversi in forma collettiva:

- Alla Sezione "Mutuo Soccorso" con qualifica di socio Collettivo le persone giuridiche indicate al comma 1 del precedente art.8 e che non siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nel caso di adesione alla Mutua di Enti aventi esclusivo fine assistenziale, di altre Società di Mutuo Soccorso, Casse di Assistenza Fondi sanitari integrativi, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli stessi e trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Mutua con le modalità previste nel presente statuto. Nella stessa l'Ente deve accettare integralmente in proprio e in nome e per conto dei rispettivi appartenenti, le norme del presente Statuto, e del Regolamento applicativo, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e della quota di iscrizione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; inoltre deve indicare le generalità e il recapito dei propri componenti persone fisiche beneficiari delle prestazioni della Mutua. L'ammissione a socio e l'esercizio dei diritti annessi è condizionata al versamento delle quote sociali, annuali ovvero una tantum, previste dal Regolamento attuativo e/o dalle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Coloro che desiderano diventare soci Ordinari della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, compilando in ogni sua parte i relativi moduli di adesione approvati dallo stesso organo e consegnando la relativa documentazione richiesta. Dovrà essere, inoltre, sottoscritta la modulistica relativa alla Privacy secondo il D.lgs. 196/2003 e il Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dai relativi artt. 13 e 14 e s.m.i... Il Consiglio di Amministrazione, si riserva ad ogni modo la possibilità di richiedere ogni altra informazione o documento al fine di tutelare gli interessi dei soci della Mutua.

Alla sezione "Fondo Sanitario integrativo" con qualifica di socio Collettivo della Mutua le persone giuridiche che abbiamo i requisiti previsti dall'art.8.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal datore di lavoro o dal legale rappresentante della struttura richiedente l'iscrizione e dai medesimi deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Mutua mediante raccomandata r.r, PEC ovvero altro mezzo informatico che garantisca data certa e identificazione del mittente. Nella stessa, il datore di lavoro deve accettare integralmente in proprio e in nome e per conto dei rispettivi dipendenti, le norme del presente Statuto, dei Regolamenti Attuativi e le delibere degli Organi Sociali, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei

contributi associativi e della quota di iscrizione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il datore di lavoro deve indicare l'anagrafica con i dati identificativi della generalità dei lavoratori dipendenti e/o assimilabili dei quali è richiesta l'iscrizione. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione comprovante la fonte istitutiva che giustifica la richiesta di iscrizione.

La costituzione del vincolo sociale si perfeziona nei termini e nelle forme di cui al precedente capoverso.

Entro 30 giorni dalla richiesta di adesione il Consiglio di Amministrazione o il soggetto da esso delegato comunica all'aspirante socio, per iscritto tramite PEC o raccomandata r.r., il motivo del rigetto della domanda di adesione.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione.

La decisione dell'Assemblea è inappellabile e non impugnabile.

Art. 16 Obblighi dei Soci

Tutti i soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Mutua;
- osservare le delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione ed ogni altra circolare o comunicazione, dispositiva o regolamentare, della Mutua;
- versare la quota di iscrizione (per adesioni Individuali e collettive) ed i contributi sociali, così come determinati dal Regolamento od in mancanza deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamente notificare, all'atto dell'iscrizione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza. Nel caso di variazione della consistenza familiare e/o della residenza entro 60 gg dovrà effettuare idonea comunicazione pena la decadenza dal diritto ai sussidi.

Nel caso in cui il socio non ottemperi all'obbligo di notifica dei dati sopra menzionati, la Mutua si intende esonerata da qualsivoglia responsabilità per mancato recapito al socio inottemperante di ogni comunicazione pertinente il rapporto associativo.

Art. 17 Morosità, sospensione e decadenza da Socio

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il Regolamento attuativo stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali e di voto derivanti dal presente Statuto.

Decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, o rata di contributi, la Mutua

avvierà la procedura per il blocco delle richieste di prestazioni assistenziali fino alla data di versamento dei contributi con contestuale sanatoria della morosità.

Il socio moroso per tre mesi nel pagamento della quota associativa annuale e nei contributi, o rata di contributi, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali, restano salvi i diritti del socio per le richieste di assistenze relative all'annualità precedente in cui la posizione contributiva dello stesso è risultata regolare.

Art. 18 - Recesso

Il socio può recedere dalla Mutua trasmettendo la richiesta entro il 01 ottobre con lettera raccomandata r.r., o tramite PEC, al Consiglio di Amministrazione della Mutua, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il recesso ha efficacia dal 01 gennaio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il socio resta impegnato al pagamento della quota associativa e dei contributi da versare in relazione ai piani mutualistici cui ha aderito.

Se il socio non esercita la facoltà del recesso entro il termine e con le formalità previste dal comma 1 del presente articolo la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di un ulteriore anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e altre forme di regolamentazione della Mutua.

Art. 19 - Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei casi previsti dall'art.2533 del Codice civile ed in particolare per:

- perdita dei requisiti di iscrizione;
- inadempienza o inosservanza da parte del socio dello Statuto, del Regolamento Attuativo e delle delibere degli Organi sociali;
- condanna in via definitiva a pene detentive per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, che abbiano simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni o che abbiano commesso atti gravemente dannosi per la Mutua;
- utilizzo di qualsiasi mezzo illecito documentato per fruire di sussidi e d'indennità erogabili dalla Mutua;
- morosità nel pagamento delle quote associative, contributi, etc.;
- comportamenti dannosi in genere per la Mutua ed il suo funzionamento;
- espulsione dall'adesione ai soggetti giuridici di cui agli artt. 5 e 6 anche se non affiliati alla Mutua;

- perdita dei requisiti di onorabilità.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio dichiarato escluso tramite raccomandata r.r. o PEC.

Il socio escluso dalla Mutua non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

Art. 20 - Opposizione all'esclusione

Il socio escluso può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata r.r. o PEC da inviare all'attenzione del Presidente della Mutua. Su tale ricorso l'Assemblea si pronuncia alla prima adunanza utile.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte del socio della lettera raccomandata r.r. ovvero del messaggio PEC, di esclusione. L'esclusione ha effetto dalla data della relativa delibera dell'Assemblea e verrà annotata nel libro dei soci.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 21 - Organi della Mutua

Sono Organi della Mutua:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 22- Assemblea dei soci - Convocazione e attribuzioni

Ai sensi del presente Statuto il termine "Assemblea" identifica l'"Assemblea dei soci" salvo diversa e specifica indicazione.

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari iscritti nel libro dei soci della Mutua da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con il pagamento dei contributi sociali o da rappresentanti degli stessi (di seguito Delegati).

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio di amministrazione ed al suo interno nomina il Presidente, Vicepresidente, Direttore Generale, Segretario e Tesoriere;
- elegge e revoca i Consiglieri nel numero proposto dal Consiglio stesso;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo e il Collegio dei Probiviri, per i quali determina altresì l'eventuale emolumento;
- determina il compenso eventualmente dovuto agli amministratori, ai sindaci, ai componenti dell'organo di controllo ed al Presidente;
- approva il bilancio di esercizio ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., presentato dall'Organo di

amministrazione;

- approva i regolamenti non espressamente demandati al Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e dai soci almeno 90 giorni prima dell'Assemblea e preventivamente vagliate;
- delibera sull'acquisto e alienazione di beni immobili;
- delibera, con la maggioranza qualificata, la trasformazione, la fusione o la scissione della Mutua;
- discute e delibera relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera sullo scioglimento della Mutua nominando i/il liquidatori/e.

I soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto di voto e possono farsi rappresentare anche da un altro socio nel rispetto dei termini e delle modalità dettagliatamente disciplinate all'interno del Regolamento Elettorale.

Art. 23 - Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati deve essere eletta quando per due esercizi consecutivi la Mutua annovera nel libro dei soci un numero complessivo di Ordinari pari o superiore a 5.000.

Ogni Ente iscritto nella sezione dei soci Collettivi vale uno indipendentemente se iscritto nella sezione "Mutuo Soccorso" o nella Sezione "Fondo Sanitario integrativo".

Art.23.1 Costituzione e composizione L'Assemblea dei Delegati è nominata dall'Assemblea dei soci in convocazione ordinaria.

L'Assemblea è formata da un numero minimo di 4 e un massimo di 20 componenti di seguito denominati "Delegati", eletti sulla base del Regolamento Elettorale della Mutua. I soci Fondatori esprimono complessivamente al massimo la metà dei Delegati.

I Delegati restano in carica 3 (tre) esercizi pieni e comunque fino all'approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo esercizio successivo alla nomina. I Delegati sono rieleggibili per possono essere eletti per non più di 2 (due) mandati pieni e consecutivi.

Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante cessa dall'incarico alla fine della naturale scadenza del mandato dei Delegati in carica all'atto della sua nomina.

Nel caso in cui un Delegato in carica venga eletto a consigliere di Amministrazione decadrà dalla carica di

Delegato dell'Assemblea e dovrà essere sostituito secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale.

La carica di Delegato è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dei Delegati si riunisce in seduta Ordinaria o Straordinaria e le relative modalità di convocazione e competenze sono le medesime del precedente art. 22.

Art.23.2 - Modalità di funzionamento, convocazioni e deliberazioni

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o di un decimo dei soci in regola col pagamento dei contributi previsti o un decimo dei Delegati.

Il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere svolta entro 60 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede della Mutua, mediante avviso scritto esposto nella bacheca nella sede della Mutua e/o pubblicato sul sito internet della Mutua, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia consentito:

- al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Ogni socio/Delegato ha diritto ad un voto e può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio/Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun socio/Delegato le deleghe non possono superare il numero di tre.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In difetto di entrambi, gli intervenuti eleggono il Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione non è previsto un quorum costitutivo e l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Per la delibera di scioglimento della Mutua, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dell'Assemblea.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa il Segretario e, dovendosi tenere votazioni, due scrutatori. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dell'Assemblea dei soci, ovvero dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art.24 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito "Consiglio") è l'Organo di amministrazione della Mutua ai sensi dell'art 26 del D.lgs. n. 117 del 2017.

Tutti i consiglieri vengono eletti dall'Assemblea.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio è costituito da un minimo di 4 componenti, ad un massimo di 20. Il numero dei consiglieri è fissato dall'Assemblea.

I Consiglieri restano in carica per un massimo di tre esercizi completi. Il loro mandato termina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e possono essere rieletti.

Nella nomina dei componenti del Consiglio, devono essere salvaguardati gli scopi primari della Mutua e della volontà dei soci Fondatori.

Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i

requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente, la perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza da consigliere.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- i locatari di immobili, sia civili che commerciali dati in conduzione alla Mutua o legati a società dirette o controllate che hanno la proprietà degli stessi;
- i dipendenti della Mutua;
- due o più persone che siano legate da vincoli di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con qualsiasi membro dei soci Fondatori o delle Organizzazioni sindacali agli stessi aderenti;
- coloro che assumono un comportamento tale da creare pregiudizio all'immagine e all'attività della Mutua;
- coloro che abbiano causato danno alla Mutua o abbiano lite vertenze con essa o con i soci Fondatori;
- i soci Onorari;
- tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o contrari alle finalità e scopi della Mutua;
- coloro che non possiedono requisiti di onorabilità e professionalità.

Qualora l'incompatibilità di un consigliere si manifesti durante il suo mandato, sarà compito del Consiglio stesso pronunciarsi in merito alla sua esclusione.

Il consigliere escluso potrà far ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno a maggioranza:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Direttore generale
- il Segretario
- il Tesoriere

I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate e si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza e quanto indicato nel presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24.1 Attribuzioni

Il Consiglio provvede a gestire l'attività sociale, secondo le linee d'indirizzo indicate dall'Assemblea.

È investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo

all'Assemblea.

Ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più consiglieri e può nominare Procuratori, anche tra i non soci, con potere di firma, limitatamente all'attività di gestione Ordinaria della Mutua.

In particolare, il Consiglio provvede a:

1. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza;
2. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
3. progettare e verificare lo svolgimento delle attività della Mutua;
4. nominare i soci Onorari;
5. assumere e licenziare il personale;
6. deliberare le domande di adesione alla Mutua, con facoltà di delegare tale competenza al Direttore Generale o ad un numero massimo di tre Consiglieri;
7. deliberare il recesso e l'esclusione dei soci;
8. proporre all'Assemblea il numero dei componenti del Consiglio;
9. pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
10. istituire una o più sedi operative sul territorio nazionale;
11. redigere i Disciplinari ovvero i Normativi o Regolamenti che disciplinano le assistenze mutualistiche dei piani sanitari stabilendone contestualmente l'ammontare dei contributi sociali e/o le eventuali integrazioni;
12. redigere il Regolamento;
13. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assume tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
 1. conferire procure per singoli atti e categorie di atti;
 2. definire gli indirizzi generali di gestione della Mutua;
 3. definire, adotta ed eventualmente revisiona la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi statutari della Mutua e ne verifica il rispetto;
 4. definire le quote associative annuali;
 5. stabilire le forme di gestione e stipula le inerenti convenzioni;
 6. scegliere la banca depositaria dei conti correnti e stipula le relative convenzioni;
 7. individuare una o più compagnie di assicurazione, cui trasferire i rischi e affidare l'erogazione in tutto o in parte delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali stipulando le relative convenzioni;
 8. determinare le tipologie di coperture e le prestazioni assicurative a favore di tutti gli organi sociali della

Mutua in quanto soggetto giuridico;

9. predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

10. proporre le modifiche statutarie necessarie a seguito di interventi normativi o regolamentari portandole a conoscenza dell'Assemblea ordinaria, nella prima convocazione utile;

11. proporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;

12. proporre il Regolamento Elettorale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

13. promuovere raccolte di fondi;

14. realizzare le comunicazioni periodiche ai soci;

15. attuare ogni attività e/o iniziativa necessaria o utile per la miglior amministrazione della Mutua.

Art. 24.2 Modalità di funzionamento e responsabilità

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, anche fuori della sede della Mutua, per deliberare in merito al progetto di bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

I consiglieri sono convocati con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata r.r., o PEC, almeno dieci giorni prima dell'adunanza consiliare, fatta eccezione per i casi d'urgenza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

In caso di assoluta urgenza il Consiglio può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, comunicazione telefonica o via e-mail con ricevuta di lettura;

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia consentito:

- al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti e la

maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Generale, con diritto di parola ma non di voto.

Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

I consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze; sono solidalmente responsabili verso la Mutua per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di atti e/o funzioni delegate al singolo consigliere.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Nei confronti dei Consiglieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice civile. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente, non è ammessa delega.

Le cariche elettive sono gratuite salvo quanto deliberato dall'Assemblea;

I consiglieri possono chiedere il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, preventivamente deliberate dal Consiglio stesso e con le modalità stabilite nel Regolamento.

A sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio il primo dei non eletti, secondo quanto previsto nel Regolamento Elettorale. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio e ad ogni carica in esso ricoperta cessa:

1. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Vice Presidente;

per scadenza del mandato;

2. per decesso;

3. per esclusione, deliberata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della Mutua, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi;

4. per revoca espressa dall'Assemblea.

Il consigliere revocato od escluso potrà far ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio può istituire Commissioni di lavoro per le varie esigenze che si presentino. Queste saranno istituite se necessarie, e sciolte quando non lo sono più; spetta al Consiglio la nomina dei referenti di tali commissioni. Le modalità di gestione delle stesse sono stabilite nel Regolamento.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, determinando i limiti e la durata di tale delega.

Art. 24.3 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrano i primi dei non eletti della lista di candidati. Gli Amministratori nominati in sostituzione dei cessati, decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se per effetto dei subentri, di cui al precedente comma risulta sostituita oltre la metà dei componenti del Consiglio in carica, ovvero in caso di dimissioni volontarie di almeno un terzo dei consiglieri, gli Amministratori rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché indichi nuove elezioni.

Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea verrà indetta dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori che non intervengono senza giustificato motivo a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione.

Art.24.4- Dimissione da consigliere

Il consigliere dimissionario, cui siano affidati incarichi nell'interesse della Mutua, dovrà sempre rendere esatto conto al Consiglio della gestione affidatagli redigendo apposita relazione.

Art. 25 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Mutua:

- è munito dei poteri di legale rappresentanza nonché del potere di rappresentanza processuale;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;
- sottoscrive il verbale dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende al funzionamento della Mutua;
- informa le Autorità e Organi competenti di ogni variazione o innovazione concernente la Mutua, documentandoli adeguatamente;
- cura i rapporti con gli Organismi esterni salvo

diversa delega del Consiglio;

- svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito tramite procure per singoli atti e categorie di atti, dal Consiglio.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 26 - Dimissione del Presidente

Le dimissioni del Presidente del Consiglio di amministrazione sono efficaci a seguito della discussione dei bilanci consuntivi della sua gestione.

In ogni caso sarà ritenuto responsabile della gestione sociale da lui amministrata durante il periodo della carica.

Art. 27 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è scelto a maggioranza tra i componenti del Consiglio. All'atto della nomina, nel rispetto dello Statuto e della vigente normativa, sono determinati i compiti ed i poteri attribuiti al Direttore Generale della Mutua, al quale comunque compete:

- attuare le decisioni del Consiglio di Amministrazione e i compiti non espressamente previsti ai punti successivi e affidatigli di volta in volta dallo stesso;

- supportare il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo le necessarie analisi e valutazione in ordine alla coerenza delle scelte medesime con gli indirizzi strategici assunti dal Consiglio di Amministrazione e alla loro compatibilità con il quadro normativo e con le risorse disponibili per il funzionamento della Mutua;

- fornire al Consiglio di Amministrazione elementi e criteri di analisi idonei a consentire la valutazione delle esigenze sanitarie e socio-assistenziali degli iscritti;

- predisporre procedure per la trattazione di eventuali reclami e la registrazione degli stessi in un apposito registro;

- coordinare la struttura operativa della Mutua, curandone l'efficiente organizzazione attraverso la definizione dei processi di lavoro, la formazione e la valorizzazione delle risorse umane, e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse strumentali;

- attivare i controlli di gestione volti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative, ivi comprese quelle affidate in outsourcing.

Il Direttore Generale della Mutua svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice civile.

L'organo di amministrazione provvede, nelle deliberazioni relative all'assetto organizzativo, a specificare le attribuzioni funzionali conferite al Direttore Generale.

Il Direttore Generale della Mutua deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definite dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale della Mutua dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

ART. 28 Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità della Mutua nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Il Tesoriere, ottenuto il parere favorevole da parte del Consiglio, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni per l'espletamento delle già menzionate operazioni, ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

Art.29 Segretario

Cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio.

Aggiorna il libro dei soci suddiviso per relative sezioni e controlla la completezza dei dati necessari.

Svolge le funzioni affidategli dal Consiglio o dal Presidente.

Spetta al Segretario redigere i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio.

Art. 30 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del D.lgs. 117/2017, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ai fini dell'esercizio del finanziamento di cui all'art.3.1 del presente Statuto l'organi di controllo ha il compito di

verificare che l'esercizio dell'attività di microcredito venga esercitata nel rispetto delle norme sociali ed in conformità alla normativa vigente. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.lgs. 117/2017 la funzione di revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di controllo resta in carica tre anni e comunque decade allo scadere del Consiglio di amministrazione. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo di controllo è stato costituito.

L'Organo di controllo può partecipare senza diritto di voto alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo parere consultivo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo ha altresì l'obbligo di comunicare alle Autorità competenti eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione della Mutua trasmettendo i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità.

L'Organo di controllo deve convocare l'Assemblea nel caso di omissione e di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori.

I componenti dell'Organo di controllo devono:

- vantare requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente;
- adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
- Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno alla Mutua, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organo di controllo è disciplinata dall'art. 2407 del

Codice civile.

Art. 31 - Organo di controllo - Modalità di funzionamento

L'Organo di controllo si riunisce almeno 3 volte l'anno. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata r.r., o PEC almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza. La comunicazione deve recare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

I componenti che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni, decadono.

L'Organo di controllo redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice degli intervenuti.

Art. 32 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, quale organo endosocietario, ha il compito di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la Mutua e il socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto, del Regolamento attuativo, delle delibere degli organi sociali in materia di sussidi con valore non superiore a euro diecimila ed in materia di esclusione da socio.

Il ricorso al Collegio dei Proviviri è obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successivo ricorso al Collegio arbitrale.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica tre esercizi e può essere riletto per solo un altro mandato, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti scelti anche tra persone che possono essere estranee alla Mutua senza altre cariche nazionali e regionali, prevalentemente esperti nel settore giuridico.

Il Collegio dei Proviviri e il suo Presidente sono eletti dai Delegati dell'Assemblea tra i candidati della lista proposta dal Consiglio di Amministrazione scelti anche tra persone estranee alla Mutua senza altre cariche, prevalentemente esperti nel settore giuridico.

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dall'insorgere della controversia rappresentata dalla prima lettera della Mutua che nega il sussidio o contesta la tesi di un socio.

Il collegio dei proviviri deve istruire la pratica ed emettere il relativo parere entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Collegio dei Proviviri è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Le adunanze del Collegio dei Probiviri si terranno presso la sede sociale.

Art. 32.1 Foro esclusivamente competente

Fermo quanto previsto al precedente art. 33 - Collegio dei Probiviri - tutte le eventuali controversie in materia di sussidi ed esclusione dei soci promosse tra i soci e la Mutua cui sono iscritti, saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale, che deciderà, con lodo inoppugnabile, in via rituale e secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio è formato da tre componenti, di cui due nominati dalle parti ed il terzo di comune accordo tra gli arbitri o in difetto, dal Presidente del Tribunale della sede della Mutua.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 33 - Libri sociali obbligatori e diritto dei soci di esamina

La Mutua deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I libri sociali e i documenti inerenti all'amministrazione dell'Associazione sono a disposizione del socio, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, tramite raccomandata r.r. o PEC, presso la sede legale della Mutua durante i normali orari d'ufficio. In caso di forza maggiore, l'indisponibilità temporanea della documentazione, anche di parte di essa, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dall'organo amministrativo al socio richiedente mediante raccomandata r.r. o PEC.

Art. 34 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Mutua è costituito:

- dalle quote di iscrizione, dai contributi associativi versati dai soci nonché da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto economico annuale approvato dai soci in Assemblea Ordinaria;

- dal Fondo di riserva e da accantonamenti costituiti in previsione di particolari rischi o in previsione di oneri futuri con avanzi di gestione e con contributi associativi non impiegati per l'erogazione di sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche ai soci;

- da conferimenti patrimoniali effettuati in favore della Mutua dai soci Sostenitori a titolo di liberalità;

- da lasciti e donazioni;

Il patrimonio della Mutua dovrà essere ripartito - secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- in somme disponibili in cassa per far fronte alle spese di gestione e all'erogazione di sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche ai soci e per lo svolgimento delle altre attività e tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35 - Esercizio finanziario e bilancio sociale

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dall'art. 13 e 14 del d.lgs. 117/2017.

Il rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei sindaci, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio.

Il bilancio approvato è depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Ai sensi del comma 1, art. 14 del d.lgs. 117/2017 il bilancio sociale così redatto è depositato presso il RUNTS e pubblicato nel sito internet della Mutua.

Art. 36 - Lasciti e donazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017, la Mutua può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le eventuali rendite da

essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore in relazione all'oggetto sociale della Mutua.

Art. 37 - Scioglimento

La Mutua potrà sciogliersi nei casi previsti dalla legge ovvero a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria che delibererà lo scioglimento della Mutua provvederà altresì a nominare i liquidatori ed a stabilire la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in conformità a quanto di seguito stabilito.

In caso di scioglimento della Mutua per qualunque causa, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altro Ente del terzo settore con finalità analoghe ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.117/2017 e s.m.i., o in mancanza, all'Ente costituito e operante ai sensi della vigente normativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

SEZIONE "FONDO SANITARIO INTEGRATIVO"

Art.38- Prestazioni di assistenza sanitaria integrativa

Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui all'art.3 comma 3 vengono erogate tramite la Sezione "Fondo Sanitario Integrativo".

La presente Sezione avrà evidenza separata nei libri contabili, sociali, nei documenti di bilancio.

Ferma restando l'unitaria rappresentazione del bilancio lo stesso e le relative rendicontazioni devono recare separata ed autonoma evidenza dell'andamento degli apporti contributivi e degli esborsi per prestazioni di pertinenza rispetto alla gestione degli iscritti nella sezione "mutuo soccorso".

Attraverso la Sezione "Fondo Sanitario Integrativo" la Mutua offre, tra le altre, le seguenti forme di assistenza anche ricorrendo a coperture assicurative e utilizzando società esterne per la gestione diretta e indiretta delle prestazioni erogabili e società di gestione di network di strutture sanitarie e socio-assistenziali.

Le forme di assistenza e prestazioni che possono essere erogate sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi;
- prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre

prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;

- prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie;

- prestazioni in caso di morte o e/o di invalidità totale e permanente e malattie invalidanti offerte a collettività di assistiti con medesime caratteristiche professionali;

- prestazioni mediche e ospedaliere erogate sia in forma rimborsuale sia in forma diretta (c.d. in strutture convenzionate);

- prestazioni in caso infortuni e/o invalidità permanente da malattia offerte a collettività di assistiti con medesime caratteristiche professionali;

- prestazioni sanitarie in caso di emergenza;

- indennità stabilite in caso di diagnosi di malattie gravi o patologie croniche;

- In generale, per consentire l'accesso a cure e prestazioni aggiuntive o non comprese nei Livelli Essenziali ed uniformi di Assistenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 39 - Adempimenti relativi alla Sezione "Fondo Sanitario Integrativo"

Con riferimento all'operatività della Sezione "Fondo Sanitario Integrativo" la Mutua deve perseguire lo sviluppo e promozione di piani sanitari che soddisfino, per quanto possibile, le prescrizioni del Decreto 27 ottobre 2009 (a firma del Ministro Sacconi) ai fini del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione/rinnovo all'Anagrafe dei Fondi sanitari di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), del medesimo Decreto.

La Mutua provvede annualmente a pubblicare sul proprio sito internet l'attestazione rilasciata dal Ministero della Salute con riferimento all'avvenuta iscrizione all'Anagrafe dei Fondi sanitari e al successivo rinnovo della stessa.

Art. 40 - Scioglimento della Sezione

In caso di scioglimento della Sezione "Fondo Sanitario Integrativo" le somme risultanti sul conto corrente separato andranno a confluire nella gestione "Ordinaria" della Mutua.

È esplicitamente vietata ogni diversa destinazione di tali somme.

TITOLO VII

RINVII E NORME TRANSITORIE

Art. 41 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, dai Regolamenti Applicativi, dalle delibere degli organi di governo, valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e s.m.i., nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017 e al D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 in quanto compatibili con la disciplina

delle società di mutuo soccorso e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile in quanto compatibili.

ART. 42

(Norme transitorie)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

F.to Francesco Prudeniano

F.to Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (art.22, comma 1, D.lgs 7 marzo 2005, n. 82-art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto Dott. Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri, Notaio in Roma, con studio in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 4, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di vigenza fino al giorno 4 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di numero quarantuno facciate e contenuta in supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15 del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 4, il giorno quindici maggio duemilaventicinque.

File firmato digitalmente dal Notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri